



Ministero Della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Roma, 22.11.2006

Prot. N. M_D GMIL _05 IV 15 2/ 70370 /

OGGETTO: Legge n. 270, del 20.10.2006.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Seguito: tele M-D GMIL_05IV151 55067 del 5 Settembre 2006.

1. In Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27.10.2006 è stata pubblicata la legge in oggetto che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 253, del 28.08.2006, recante disposizioni concernenti l'incremento di cooperazione allo sviluppo del Libano ed il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL.
2. Si richiama l'attenzione, in particolare, sull'art. 6 bis: "perequazione dell'indennità di impiego operativo". Tale articolo ha previsto, per il periodo 1° settembre 2006 - 31 dicembre 2006, nei confronti di tutti i militari inquadrati nei contingenti impegnati nelle missioni internazionali di pace, la possibilità di percepire, in sostituzione dell'indennità operativa o dell'indennità pensionabile spettante, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità operativa di base spettante ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 78/83 e successive modifiche. Pertanto, in applicazione di tale disposizione, al personale percettore di una indennità fondamentale (artt. 2/3/4/5/6, primo e secondo comma e 7 della legge n. 78/83 e successive modifiche, ivi compreso il comma 2, dell'art.4 del D.P.R. n. 360/96) o della indennità pensionabile, inferiore al 185% dell'operativa di base, la percentuale corrisposta dovrà essere elevata nella nuova misura determinata dal legislatore.
3. Per i periodi trascorsi nella succitata condizione di impiego dovranno essere applicati:
 - l'art. 19, comma 1, del testo unico delle norme di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al D.P.R. n. 1092, del 29.12.1973;
 - l'art. 51, comma 6, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni.Di conseguenza i relativi periodi avranno riflessi:
 - a) per il riconoscimento della "supervalutazione" di un terzo del computo degli anni ai fini pensionistici;

- b) sulla modalità di tassazione del succitato emolumento (esenzione del 50% ai fini IRPEF,INPDAP, FONDO CREDITO);
 - c) per il calcolo delle percentuali previste dalla Tabella VI allegata alla legge n. 78/83 e successive modifiche (trascinamento/ pensionabilità).
4. Si evidenzia, inoltre, che la medesima disposizione ha rideterminato l'indennità operativa spettante ai militari volontari di truppa in ferma breve e prefissata impiegati nelle medesime condizioni in €. 70 mensili, qualora più favorevole.

IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI